

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARATE (PG)

10

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017 la legge 30 novembre 2017, n. 179, attraverso la quale sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La materia avente ad oggetto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, già disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata interessata dalle modifiche introdotte dall'art. 2 della Legge n. 179/2017.

La novella ha previsto un'integrazione alla disciplina contenuta nell'art. 6 del sopracitato Decreto concernente i "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente".

La nuova norma, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, interfaccia le norme sul lavoro a protezione dei dipendenti e collaboratori a fronte di "segnalazioni" circostanziate.

Più precisamente dopo il comma secondo dell'art. 6 del D. Lgs 231/01 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155

VIA ZANELLA

10

d) ~~nel sistema~~ disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Inoltre, il D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

La ratio del provvedimento sembra quella di riordinare la materia penale, preservando la centralità del Codice e frenando il proliferare di interventi legislativi "sparsi".

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali").

Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155

VIA ZANELLA

a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452-
quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

In conclusione, il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01
all'abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-
quaterdecies c.p. mentre il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies
all'abrogato art. 3, co. 3bis, L 654/1975 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-
bis, co. 3, c.p.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CdA in data 20 settembre 2018.